

g. Pel. Ag.

DIREZIONE: **POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO: **PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO DH/27**

UFFICIO: **AGROAMBIENTE**



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del **3 DIC 2012** Deliberazione N. **811**

L'anno..... il giorno ..... del mese di **3 DIC 2012**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. .... **CASTIGLIONE** (Per assenza del Presidente **CHIODI**).....

con l'intervento dei componenti:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. <b>CARPINETA</b>           | 6. <b>GATTI ASSENTE</b> |
| 2. <b>DE FANIS</b>            | 7. <b>GIULIANTE</b>     |
| 3. <b>DI DALMAZIO ASSENTE</b> | 8. <b>MASCI ASSENTE</b> |
| 4. <b>DI PAOLO</b>            | 9. <b>MORRA</b>         |
| 5. <b>FEBBO</b>               | 10.                     |

Svolge le funzioni di Segretario..... **Walter Gariani**.....

### OGGETTO

**Sistema Informativo del Biologico (SIB) -Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 2049 del 01/02/2012 concernente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti di esecuzione n. 426/2011 e n. 834/2007. Individuazione dei soggetti legittimati alla compilazione, tramite SIB della notifica di attività con metodo biologico nella Regione Abruzzo.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

**VISTA** la Legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

L'Estensore  
- Dott. Antonio ZINNI -  
*Zinni*  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
- Dott. Paolo LONGO -  
*Longo*  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
- Dott. Franco LA CIVITA -  
*La Civita*  
(firma)

Il Direttore Regionale  
- Dott. Ing. Luigi DE COLLIBUS -  
*De Collibus*  
(firma)

Il Componente la Giunta  
**F.to** - Rag. Mauro FEBBO -  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
**F.to Gariani**  
(firma)



Il Vice Presidente  
Il Presidente della Giunta  
**F.to Castiglione**  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

19 DIC 2012

- 4 DIC 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
**IL FUNZIONARIO**  
**Anna Maria Balassone**  
(firma)

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

**VISTO** il Decreto legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012 concernente "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.", con il quale è stato istituito il "Sistema Informativo biologico (SIB)";

**VISTO** l'articolo 5 del DM 2049/2012 sopra citato relativo a "Notifica di inizio attività e variazione" ed in particolare il paragrafo 3 concernente la legittimità ad operare nel SIB da parte dei soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori;

**VISTO** l'articolo 8 del DM 2049/2012 "Disposizioni transitorie e finali" ed in particolare il paragrafo 2 riportante "Per l'adeguamento alle procedure previste dal presente Decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012";

**VISTO** il decreto MiPAF del 31 luglio 2012 concernente "Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici" pubblicato sulla G. U. n. 184 dell'8 agosto 2012;

**RITENUTO** di dover dare seguito a quanto previsto dal DM 2049/2012;

**CONSIDERATA** la possibilità di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari e renderli disponibili ai soggetti all'uopo autorizzati;

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal DM 2049/2012, i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, se del caso, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

## **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa:

Di precisare che:

- 1) gli operatori che producono, trasformano, immagazzinano, importano o vendono prodotti biologici, o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB), accedendo attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

- 2) la compilazione e la presentazione della notifica informatizzata di attività biologica può essere effettuata dai seguenti soggetti:
    - direttamente dagli operatori biologici;
    - dai CAA autorizzati ai sensi del DM. 28/03/2008 a cui l'operatore ha conferito specifico mandato per la sottoscrizione della notifica di attività con il metodo di produzione biologico e di cui detengono il fascicolo aziendale;
  - 3) gli operatori biologici sono tenuti, prima della compilazione della notifica, alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sul SIAN ai sensi del DPR n. 503 del 01.12.1999. Per i soggetti diversi dalle aziende agricole l'apertura del fascicolo è obbligatoria solo per la parte anagrafica;
  - 4) i soggetti legittimati ad operare sul SIB devono essere in possesso delle credenziali per l'accesso all'area specifica del portale SIAN e dell'abilitazione alla compilazione della notifica avvalendosi delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e seguire le procedure previste dall'applicativo informatico disponibile sul SIAN, nonché le disposizioni previste dal D.M. n. 2049 del 1.02.2012 e di quelle contenute nel presente provvedimento;
  - 5) la copia cartacea della notifica informatizzata dell'attività biologica, debitamente sottoscritta dall'operatore biologico, sia se compilata dall'operatore stesso, sia se compilata da soggetti mandatari, va conservata a cura dei (CAA) nel fascicolo aziendale, garantendone la reperibilità del documento alle Autorità di controllo e assicurandone, ove prevista, la marca da bollo (prima notifica);
  - 6) la Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, è incaricata dell'adozione degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento,
  - 7) pubblicare il presente provvedimento sul BURA e sul sito Internet della Regione;
-